

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del XX.XX.2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 120a lett. a

Oltre alle agevolazioni di cui agli articoli 118, 119 e 120, agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 10 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni:

- a. non è necessario che i dispositivi d'illuminazione siano fissati stabilmente (art. 109). Se si richiede l'uso di un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr², art. 30, 31 e 39 ONC³), i veicoli devono essere muniti almeno di una luce gialla anabbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da davanti e da dietro.

Art. 171 cpv. 4

⁴ L'uso dei dispositivi di illuminazione sui monoassi che non pesano più di 80 kg senza attrezzi suppletivi è retto dall'articolo 120a lettera a.

Art. 204 cpv. 3

³ Non è necessario che le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti siano applicati stabilmente. Non è necessaria la luce per illuminare la targa. Per le corse sulle strade pubbliche, di giorno devono essere applicati le luci di fermata e gli indicatori di direzione lampeggianti, se quelli del veicolo trattore non sono facilmente visibili. Di notte e in cattive condizioni atmosferiche, devono essere applicati le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti. Sui rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile è sufficiente una luce gialla anabbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da davanti e da dietro, o, al posto della luce gialla, una luce di coda rossa, se i rimorchi sono trainati da veicoli a motore.

RU 2013 xxxx

¹ RS 741.41

² RS 741.01

³ RS 741.11

Art. 211 cpv. 3

³ I veicoli a trazione animale e i carri a mano, ad eccezione delle piccole carriole, devono essere provvisti da ogni lato, il più vicino possibile al loro bordo, di catarifrangenti rossi posteriormente e bianchi anteriormente. I catarifrangenti dei veicoli a trazione animale sono gli stessi di quelli dei rimorchi agricoli, i catarifrangenti dei carri a mano non devono essere triangolari e devono avere una superficie di 20 cm². Sui veicoli la cui larghezza non supera 1,00 m è sufficiente fissare un catarifrangente posteriormente a sinistra o al centro. L'uso dei dispositivi di illuminazione sui veicoli a trazione animale nonché sui carri a mano e sulle carriole di larghezza superiore a 1,00 m è retto dall'articolo 120a lettera a.

Art. 216 cpv. 1

¹ Se è necessario un dispositivo d'illuminazione (art. 41 LCStr⁴, art. 30 e 39 VRV⁵), i velocipedi devono essere muniti almeno di una luce illuminante fissa, davanti bianca e dietro rossa. Di notte e in buone condizioni atmosferiche, queste luci devono essere visibili a 100 m di distanza. Esse possono essere fissate stabilmente oppure amovibili.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Data decisione CF

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ RS 741.01

⁵ RS 741.11